

SINTESI SCHEMATICA DELLE VALUTAZIONI AMBIENTALI PREVISTE DAL CODICE DELL'AMBIENTE

Con Decreto Legislativo 16 gennaio 2008 n. 4, il Governo ha dettato alcune disposizioni correttive e integrative al Decreto 3 aprile 2006 n. 152, il cosiddetto Codice dell'Ambiente. Questo nuovo decreto ridefinisce gli ambiti di applicazione e le procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e la Valutazione dell'Impatto Ambientale (VIA) e contiene alcuni riferimenti all'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA-IPPC).

Mentre la Valutazione Ambientale Strategica definisce il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, la localizzazione di opere ed interventi i cui progetti siano sottoposti a VIA e rientra nell'ambito della programmazione generale effettuata dalla pubblica amministrazione relativamente alla destinazione d'uso di un determinato territorio, la **Valutazione di Impatto Ambientale** è il procedimento attraverso il quale la pubblica amministrazione istruisce i pareri relativi allo specifico progetto: l'autorità competente valuta tutta la documentazione tecnica ed amministrativa presentata dal proponente lo specifico progetto e decide con un provvedimento motivato se esso possa avere un impatto significativo sull'ambiente. Il provvedimento di VIA sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, concessioni, licenze, pareri, nulla osta in materia ambientale, inclusa l'autorizzazione integrata ambientale (AIA-IPPC) di cui al D.Lgs. 59/2005.

L'**Autorizzazione Integrata Ambientale** è il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto nel rispetto di determinate condizioni che garantiscano il rispetto dei valori limite di emissione previsti dal D. Lgs. 59/2005.

Nel settore zootecnico i progetti che devono essere sottoposti a VIA da parte della Regione o della Provincia autonoma sono i seguenti:

1. Progetti inerenti gli impianti di allevamento intensivo di pollame o di suini con più di:

- 85.000 posti per polli da ingrasso, 60.000 posti per galline;

- 3.000 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o

- 900 posti per scrofe.

In questi casi, se il progetto ricade all'interno di un'area naturale protetta, le soglie dimensionali sono ridotte del 50%.

2. Progetti che interessano gli impianti per l'allevamento intensivo di animali il cui numero complessivo di capi sia maggiore di quello derivante dal rapporto di 40 quintali di peso vivo di animali per ettaro di terreno funzionalmente asservito all'allevamento e sia comunque superiore a: 1.000 avicoli, 800 cunicoli, 120 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o 45 posti per scrofa, 300 ovicapri, 50 posti bovini.

Questi progetti sono sottoposti ad una preliminare verifica di assoggettabilità. Attraverso la verifica di assoggettabilità si stabilisce se il progetto deve essere sottoposto a VIA in quanto può avere un impatto significativo sull'ambiente.

La VIA è necessaria se si tratta di opere o interventi di nuova realizzazione che ricadono anche parzialmente all'interno di aree naturali protette e che, a seguito dello svolgimento della verifica di assoggettabilità, si sia concluso che possono avere impatti significativi sull'ambiente.

Se il progetto ricade all'interno di un'area naturale protetta, le soglie dimensionali sopra indicate sono ridotte del 50%.

Le regioni o le province autonome possono definire, per determinate tipologie progettuali o aree predeterminate, un incremento nella misura massima del 30% o un decremento delle soglie dimensionali indicate.

Se il progetto non ricade in aree naturali protette, le regioni e le province autonome possono determinare, per specifiche categorie progettuali o in particolari situazioni ambientali e territoriali, criteri o condizioni di esclusione anche dalla verifica di assoggettabilità.

3. Progetti ricadenti nell'ambito di applicazione del Decreto Legislativo 18 febbraio 2005 n. 59 (attuazione della Direttiva IPPC):

Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di:

- 40.000 posti pollame;

- 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg), o

- 750 posti scrofe

Per i progetti che necessitano anche della VIA, il procedimento di VIA è coordinato alla procedura per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale ed è assicurata l'unicità della consultazione del pubblico per le due procedure. Se poi l'autorità competente al rilascio della VIA coincide con quella competente al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, le disposizioni regionali o provinciali possono prevedere il rilascio di un unico provvedimento.

Tutti i provvedimenti amministrativi adottati senza la VAS o la VIA, ove prescritte, sono annullabili per violazione di legge. Inoltre, la violazione delle prescrizioni imposte con la Valutazione di Impatto Ambientale comporta la sospensione dei lavori e l'adeguamento dell'opera. In caso d'inadempimento l'autorità provvede a spese dell'inadempiente.

Chi esercita l'attività senza essere in possesso dell'Autorizzazione Integrata Ambientale o dopo la sua sospensione o la revoca è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 2.500€ a 26.000€.

Si ringrazia della collaborazione il dr. Giuseppe Bonazzi del CRPA.